

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2020
424/2020/R/EEL

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI AI PRODUTTORI CIP 6 DALL'APPLICAZIONE DELL'EMISSION TRADING SYSTEM, A DECORRERE DALL'ANNO 2021. MERCATI E CONTRATTI DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2021

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1131^a riunione del 27 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (di seguito: decisione 2015/1814);
- la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (di seguito: direttiva 2018/410);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento 2019/331);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di seguito: decreto legislativo 30/13);
- il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (di seguito: decreto legislativo 47/20);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 435/2019/R/eel;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2020-2023, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità RM/M07/5520, con cui l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l’altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: lettera del 20 novembre 2007);
- il parere n. 4390/2007, rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere 4390/2007).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2003/87/CE, al fine di promuovere la riduzione di emissioni di gas serra secondo criteri di efficienza economica, ha istituito un meccanismo di tipo “*cap & trade*”, operativo dal 2005. L’applicazione della direttiva 2003/87/CE, come successivamente modificata e integrata (con particolare riferimento alla direttiva 2009/29/CE) comporta l’insorgere di oneri aggiuntivi in capo ai produttori di energia elettrica per i quali la direttiva medesima trova applicazione, ivi inclusi i produttori ammessi a beneficiare del provvedimento Cip 6/92;
- il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- al riguardo, con lettera del 20 novembre 2007, l’Autorità aveva richiesto al Consiglio di Stato un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti (tra l’altro) dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, se:
 - a) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 si applica anche per riconoscere gli oneri derivanti dall’applicazione di una normativa comunitaria quale la direttiva 2003/87/CE;

- b) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 si applica limitatamente ai primi otto anni di esercizio durante i quali viene riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 al fine di coprire i maggiori costi di investimento ovvero se sia legittimo estendere il riconoscimento dei maggiori costi all'intera durata delle convenzioni di cessione destinata;
- il Consiglio di Stato, con parere 4390/2007, ha ritenuto opportuno che l'Autorità provveda al riconoscimento, per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, secondo criteri idonei ad incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;
 - in attuazione del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 77/08 prima e con le deliberazioni 307/2013/R/eel e 497/2015/R/eel poi, ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per i primi tre periodi di assegnazione (2005 – 2007, 2008 – 2012 e 2013 - 2020); tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento.

CONSIDERATO CHE:

- fino al secondo periodo di assegnazione compreso:
 - sono stati resi disponibili, tramite un Piano Nazionale d'Assegnazione, permessi di emissione a titolo gratuito (cd. quote assegnate);
 - nel caso in cui il numero delle quote assegnate ad un produttore fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, maggiore del numero di quote dallo stesso rese, il produttore poteva valorizzare a proprio beneficio le quote eccedentarie in suo possesso; invece nel caso in cui il numero delle quote assegnate fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, minore del numero di quote rese, il produttore avrebbe dovuto approvvigionarsi sul mercato delle quote di emissione in difetto, dovendo quindi sostenere costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
 - ai fini dell'approvvigionamento delle quote di emissione eventualmente necessarie per colmare il deficit si poteva fare ricorso alle contrattazioni EUA (*European Union Allowance*) spot, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione, o ai titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) derivanti da progetti internazionali (*Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*). In particolare, durante il secondo periodo di assegnazione, compreso tra il 2008 e il 2012, i produttori titolari di impianti termoelettrici, al fine del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂, potevano utilizzare

- complessivamente i titoli CER ed ERU in numero pari, al massimo, al 19,3% delle quote loro assegnate a titolo gratuito;
- non erano previste procedure concorsuali (aste) per l'allocazione, a titolo oneroso, delle quote inizialmente disponibili;
 - per il terzo periodo di assegnazione, la direttiva 2003/87/CE (come modificata e integrata dalla direttiva 2009/29/CE), per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, ha indicato che:
 - la messa all'asta delle quote sia il principio cardine dell'assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. In particolare, ha previsto che la messa all'asta integrale delle quote sia la norma, a partire dal 2013, per il settore elettrico, vista la capacità dello stesso di trasferire i maggiori costi di CO₂, e che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, gli impianti di produzione di energia elettrica ricevano quote a titolo gratuito per servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l'energia termica e frigorifera prodotti mediante la cogenerazione ad alto rendimento, laddove l'energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un'assegnazione gratuita;
 - non sia possibile continuare ad utilizzare i titoli CER ed ERU finché non venga concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici sostitutivo del protocollo di Kyoto, al fine di non ostacolare il conseguimento degli obiettivi europei volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Al tempo stesso, sono state disciplinate le modalità di utilizzo, dopo il 2012, dei titoli CER ed ERU derivanti da progetti ammissibili durante il periodo dal 2008 al 2012 e non già utilizzati;
 - per il quarto periodo di assegnazione, la direttiva 2003/87/CE è stata modificata e integrata dalla direttiva 2018/410/UE, al fine di potenziare ulteriormente lo strumento dell'*emission trading system* in vista del 2030. Le principali innovazioni, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, sono:
 - aumento del tasso di prelievo della Riserva stabilizzatrice del mercato (vengono cioè sottratte quote dal mercato per cercare di equilibrare domanda e offerta). In più, dal 2023 le quote di emissione presenti nella Riserva stabilizzatrice del mercato vengono cancellate;
 - introduzione della clausola di revisione della direttiva alla luce degli sviluppi internazionali derivanti dall'accordo di Parigi e dall'attuazione di meccanismi di mercato del carbonio in altri Stati non appartenenti all'Unione Europea;
 - possibilità per gli Stati membri di cancellare volontariamente quote emesse dai medesimi e collocate all'asta;
 - riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito, pur continuando a permanere nel caso di impianti di produzione di energia elettrica per servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l'energia termica e frigorifera prodotti mediante la cogenerazione ad alto rendimento;
 - più in dettaglio e per quanto qui rileva, la direttiva 2003/87/CE, nella sua versione modificata e integrata dalla direttiva 2018/410/UE ha previsto che:

- “a decorrere dal 2019 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10 bis e 10 quater della presente direttiva e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio («riserva stabilizzatrice del mercato») o cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della presente direttiva” (articolo 10, comma 1);
- “fatti salvi i paragrafi 4 [relativo al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento] e 8 [relativo ai progetti dimostrativi] e a prescindere dall’articolo 10 quater [deroghe], gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO₂, le condutture per il trasporto di CO₂ o i siti di stoccaggio di CO₂ non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote” (articolo 10bis, comma 3);
- “sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera” (articolo 10bis, comma 4);
- “in caso di chiusura della capacità di generazione di energia elettrica nel loro territorio a seguito di misure nazionali supplementari, gli Stati membri possono cancellare quote dal quantitativo totale di quote che gli stessi mettono all’asta di cui all’articolo 10, paragrafo 2, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell’impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura” (articolo 12, comma 4);
- “le quote rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2021 riportano un’indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi” (articolo 13, comma 1);
- la direttiva 2003/87/CE, nella sua versione modificata e integrata dalla direttiva 2018/410/UE, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 47/20 che ha sostituito il previgente decreto legislativo 30/13;
- il decreto legislativo 47/20, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento ha previsto che:
 - il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) “determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali [...]. Il Comitato:
 - a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l’elettricità prodotta a partire dai gas di scarico;
 - b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO₂, alle condutture per il trasporto di CO₂ o ai siti di stoccaggio di CO₂;

c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera.

[...]” (articolo 24, commi 1 e 2);

-“ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare i crediti CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall’articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantità stabilita dal Comitato sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo” (articolo 37);

- i gestori degli impianti la cui produzione è tuttora ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e soggetti all’*emission trading system* non dispongono più di titoli CER ed ERU derivanti da progetti ammissibili durante il periodo dal 2008 al 2012 e non già utilizzati. Per tali produttori, pertanto, non trova applicazione l’articolo 37 del decreto legislativo 47/20;
- l’assegnazione delle quote a titolo gratuito per il periodo 2021-2030 è tuttora in corso a cura del Comitato, sulla base delle procedure armonizzate di cui al regolamento 2019/331.

RITENUTO OPPORTUNO:

- continuare a riconoscere i maggiori oneri derivanti, ai produttori Cip 6, dagli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE, dando applicazione al Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂ sfruttando le procedure concorsuali e le migliori possibilità messe a disposizione dai mercati, con l’obiettivo di minimizzare l’entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali (in analogia con quanto già fatto con le deliberazioni ARG/elt 77/08, 307/2013/R/eel e 497/2015/R/eel);
- confermare, per il quarto periodo di assegnazione, i criteri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel, già estesi fino al 2020 con la deliberazione 497/2015/R/eel, eliminando la parte finalizzata al tempestivo massimo utilizzo dei titoli CER ed ERU residui in quanto tali titoli non sono più nella disponibilità dei produttori a cui si applica il presente provvedimento. Le modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE alla direttiva 2003/87/CE e recepite con il decreto legislativo 47/20 non rendono, infatti, necessarie ulteriori revisioni dei criteri già definiti per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti ai produttori Cip 6;
- calcolare, per ciascun impianto e per ciascun anno, il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento, in generale posto pari alla differenza tra le quote complessivamente rese (come risulta dall’attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 47/20) e quelle eventualmente assegnate a titolo gratuito

(tale differenza prende il nome di quote scoperte), moltiplicata per il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta;

- prevedere che ogni quota scoperta sia valorizzata al prezzo P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, su base annuale, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati in ciascuno dei mercati e per i prodotti di riferimento individuati ogni anno, ponderata sulle quantità complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
- individuare, come riferimento per l'anno 2021, i medesimi mercati e prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2020, non essendo emersi ulteriori elementi che inducano a modificarli;
- non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al provvedimento Cip 6/92, le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE, nonché le seguenti:
- a) **quota di emissione** di CO₂ è una quota per l'emissione di una tonnellata di gas serra che può essere acquistata o venduta nell'ambito del sistema di scambi europeo istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - b) **quote assegnate** sono le quote di emissione di cui il produttore dispone a titolo gratuito per ogni impianto;
 - c) **quote rese** sono le quote di emissione che il produttore, per ogni impianto, è tenuto a restituire sulla base delle emissioni effettive di gas serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - d) **numero di quote scoperte** è la differenza, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate nel periodo di riferimento;
 - e) **quarto periodo di assegnazione** è il periodo compreso tra il 2021 e il 2030;
 - f) **periodo di diritto al riconoscimento degli oneri** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2021 e la data di scadenza della convenzione di cessione dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
 - g) **Comitato** è il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

Articolo 2

Oggetto del provvedimento ed ambito di applicazione

- 2.1 Con il presente provvedimento, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 e la data di scadenza della convenzione di cessione dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92.
- 2.2 Ai fini del riconoscimento degli oneri, di cui al presente provvedimento, i soggetti aventi diritto devono inviare alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per ogni anno solare e per ogni impianto i seguenti dati e informazioni:
- a) numero di quote assegnate dal Comitato per l'anno solare in oggetto, allegando l'atto del Comitato con cui è stata effettuata la quantificazione;
 - b) numero di quote rese nell'anno solare in oggetto, allegando l'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni rilasciate dall'impianto, rilasciato da un verificatore accreditato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 47/20;
 - c) coefficiente emissivo medio di gas serra, espresso in g/kWh, dei tre anni solari precedenti a quello in oggetto, specificando i parametri utilizzati per il calcolo;
 - d) data di termine del periodo di diritto al riconoscimento degli oneri;
 - e) quantità di energia elettrica netta, espressa in MWh, prodotta dall'impianto nell'anno solare in oggetto;
 - f) quota dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera e), espressa in MWh, ceduta al GSE, ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, nell'anno solare in oggetto.

Articolo 3

Numero di quote di emissione ammesse annualmente al riconoscimento

- 3.1 Il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, è pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
- a) il numero di quote scoperte e
 - b) il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta nel medesimo anno (rapporto non superiore a 1).
- 3.2 Nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, per le finalità di cui al comma 3.1 si considerano solo i dati relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri.

Allo scopo, i soggetti aventi diritto, oltre ai dati e informazioni di cui al comma 2.2, forniscono anche i seguenti:

- numero di quote assegnate relative al periodo in cui l'impianto beneficia del provvedimento Cip 6/92, qualora definito dal Comitato, allegando l'atto del Comitato con cui è stata effettuata la quantificazione. In caso contrario, si considera il numero complessivo delle quote assegnate per l'intero anno solare moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica netta prodotta durante il periodo di vigenza della convenzione Cip 6 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta nell'intero anno solare;
- numero di quote rese relative al periodo in cui l'impianto beneficia del provvedimento Cip 6/92, allegando l'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni rilasciate dall'impianto, rilasciato da un verificatore accreditato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 47/20. Qualora la verifica non possa essere effettuata e il relativo attestato non possa essere reso disponibile (specificandone le motivazioni), si considera il numero complessivo delle quote rese per l'intero anno solare moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica netta prodotta durante il periodo di vigenza della convenzione Cip 6 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta nell'intero anno solare;
- quantità di energia elettrica netta, espressa in MWh, prodotta dall'impianto nel periodo in cui l'impianto beneficia del provvedimento Cip 6/92;
- quota dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, espressa in MWh, ceduta al GSE, ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata.

Articolo 4

Valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione

- 4.1 Alle quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri viene riconosciuto un valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, su base annuale, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati in ciascuno dei mercati e per i prodotti di riferimento individuati ogni anno, ponderata sulle quantità complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 4.2 Entro il 31 maggio di ogni anno, il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con propria determinazione, pubblica il valore unitario del termine P_{EUA} riferito all'anno precedente e calcolato come indicato nel comma 4.1.
- 4.3 Nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo di cui al comma 4.1, si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri sui mercati regolamentati e per i prodotti individuati come riferimento.

- 4.4 I mercati e i prodotti di riferimento sono individuati dall’Autorità con proprio provvedimento entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Articolo 5

Riconoscimento complessivo degli oneri

- 5.1 Gli oneri complessivamente riconosciuti per ogni impianto sono annualmente pari al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui all’articolo 3 e il valore annuale riconosciuto per ogni quota di emissione di cui all’articolo 4.
- 5.2 Il riconoscimento degli oneri, ai sensi del presente provvedimento, viene effettuato dall’Autorità su base annuale e, in particolare:
- tra l’1 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento agli oneri dell’anno precedente, nel caso in cui i dati e le informazioni necessarie siano pervenuti all’Autorità entro il 31 ottobre;
 - entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’Autorità, dei dati e delle informazioni necessarie, negli altri casi.
- 5.3 Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Per l’anno 2021, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
- EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - EEX - European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - EEX - European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - EEX - European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma polacca (mercato primario);
 - ICE - ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - ICE - ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario).
- 6.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini